

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★	<b>Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)</b> .....	1
	Regolamento (CE) n. 632/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	6
★	<b>Regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame</b> .....	8
★	<b>Regolamento (CE) n. 634/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2111/2003 a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea</b> .....	19
★	<b>Regolamento (CE) n. 635/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali</b> .....	22
★	<b>Regolamento (CE) n. 636/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 1291/2000 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea</b> .....	25
★	<b>Regolamento (CE) n. 637/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Agneau de Pauillac e Agneau du Poitou-Charentes)</b> .....	31

(segue)

**Consiglio**

2004/312/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2004, che accorda alla Repubblica ceca, all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovacchia, alla Slovenia e all'Ungheria talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** ..... 33

**Commissione**

2004/313/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 luglio 2003, sull'aiuto di Stato accordato dalla Germania alla Graphischer Maschinenbau GmbH (Berlino) <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 2517]** ..... 35

2004/314/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 settembre 2003, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di Aquafil Technopolymers SpA <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 3240]** ..... 40

2004/315/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 marzo 2004, che riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri conformemente alla direttiva 64/432/CEE <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2004) 986]** ..... 43

2004/316/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 aprile 2004, che chiude l'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina e che chiude la registrazione di tali importazioni, istituita con il regolamento (CE) n. 1264/2003 della Commissione** ..... 45

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194 del 21.7.2000)** ..... 48
- ★ **Rettifica della decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Serbia e Montenegro (GU L 8 del 14.1.2004)** ..... 48

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 631/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 31 marzo 2004**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure**

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 concernenti la creazione di una carta europea di assicurazione sanitaria,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, una tessera europea di assicurazione sanitaria avrebbe dovuto sostituire i moduli attualmente necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro Stato membro. La Commissione è stata invitata a presentare una proposta prima del Consiglio europeo di primavera del 2003. La tessera dovrebbe semplificare le procedure.
- (2) Per raggiungere tale obiettivo e superarlo ottimizzando i vantaggi offerti dalla tessera europea di assicurazione sanitaria per gli assicurati e le istituzioni, sono necessari alcuni adattamenti del regolamento (CEE) n. 1408/71 del

Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità <sup>(3)</sup>.

- (3) Attualmente il regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede l'accesso a diversi tipi di prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello competente o di residenza secondo la categoria a cui appartengono le persone assicurate e distingue tra «cure immediatamente necessarie» e «cure necessarie». Per una maggiore protezione delle persone assicurate è opportuno prevedere l'allineamento dei diritti di tutte le persone assicurate in materia di accesso alle prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona interessata risulta essere assicurata o residente. In tali condizioni tutte le persone assicurate hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora.
- (4) È essenziale che siano adottate tutte le misure atte a garantire la corretta attuazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), in tutti gli Stati membri, con particolare riferimento ai prestatori di cure.
- (5) Per alcuni tipi di cure continue e che necessitano di un'infrastruttura specifica, come la dialisi ad esempio, è fondamentale per il paziente che la cura sia disponibile in caso di dimora in un altro Stato membro. A tale scopo la commissione amministrativa elabora un elenco di prestazioni in natura che sono oggetto di un accordo preventivo tra l'assicurato e l'istituzione che presta le cure, per assicurare la disponibilità di tali cure e favorire la libertà dell'assicurato di dimorare in un altro Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU C 32 del 5.2.2004, pag. 78.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2004.

<sup>(3)</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

- (6) L'accesso alle prestazioni in natura in caso di dimora in un altro Stato membro ha luogo in principio su presentazione dell'apposito formulario previsto sulla base del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio <sup>(1)</sup> che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. Alcuni Stati membri richiedono ancora, formalmente ma non nella prassi, il rispetto di formalità supplementari all'arrivo nel loro territorio. Tali esigenze, in particolare l'obbligo di presentare sistematicamente e preventivamente un attestato all'istituzione del luogo di dimora che certifichi il diritto alle prestazioni in natura, appaiono ormai inutilmente costrittive e tali da impedire la libera circolazione delle persone interessate.
- (7) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano fornite informazioni adeguate in merito alle modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente regolamento.
- (8) Per un'applicazione efficace ed equilibrata del regolamento (CEE) n. 1408/71 è essenziale una cooperazione leale tra le istituzioni e le persone cui si applica detto regolamento. Tale cooperazione presuppone, sia da parte delle istituzioni sia da parte degli assicurati, un'informazione completa su ogni mutamento che possa incidere sui diritti alle prestazioni, ad esempio l'abbandono o il cambiamento dell'attività subordinata o autonoma da parte dell'assicurato, il trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un membro della sua famiglia, il cambiamento della situazione familiare o una modifica della legislazione.
- (9) Tenuto conto della complessità di talune situazioni individuali legate alla mobilità delle persone, è opportuno prevedere un meccanismo che consenta alle istituzioni di regolare i casi individuali nei quali interpretazioni divergenti del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del suo regolamento d'applicazione possano incidere sui diritti delle persone interessate. In mancanza di una soluzione che rispetti l'insieme dei diritti dell'interessato, è opportuno prevedere la possibilità di adire la commissione amministrativa.
- (10) Per adeguare il regolamento all'evoluzione delle tecniche di trattamento dei dati, di cui la tessera europea di assicurazione sanitaria è un elemento essenziale poiché è destinata a costituire un supporto elettronico leggibile in tutti gli Stati membri, è opportuno modificare alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 574/72 al fine di includere la nozione di «documento» inteso come «qualsiasi

contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva)».

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 22 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:
    - «a) il cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora;»
  - b) è inserito il paragrafo seguente:
    - «1bis La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure;»
  - c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
    - «I paragrafi 1, 1 bis e 2 si applicano per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.»
- 2) l'articolo 22 bis è sostituito dal seguente:
- «Articolo 22 bis
- Norme specifiche per talune categorie di persone**
- Fatto salvo l'articolo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c) e l'articolo 22, paragrafo 1 bis, si applicano anche alle persone che sono cittadini di uno degli Stati membri e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono.»
- 3) l'articolo 22 ter è abrogato;
- 4) l'articolo 25 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
    - «1. Un disoccupato che è stato in passato lavoratore subordinato o autonomo e al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1 o dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), seconda frase e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura e in denaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), beneficia:

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione (GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3).

a) delle prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico per questa persona nel corso della dimora nel territorio dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale la persona interessata cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se tale persona vi fosse assicurata;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo in cui l'interessato percepisce prestazioni in denaro.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis L'articolo 22, paragrafo 1 bis si applica per analogia.»

5) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

#### **Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono**

1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari che dimorano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

a) di prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di residenza, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione del luogo di residenza del titolare o dei familiari;

b) delle prestazioni in denaro erogate, eventualmente, dall'istituzione competente determinata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora, queste

prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

2. L'articolo 22, paragrafo 1 bis, si applica per analogia.»

6) l'articolo 34 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 34 bis

#### **Misure speciali applicabili agli studenti e ai membri delle loro famiglie**

Gli articoli 18 e 19 e l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 1 bis), paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché gli articoli 23 e 24 e le sezioni 6 e 7 si applicano per analogia, se del caso, agli studenti e ai membri delle loro famiglie.»

7) l'articolo 34 ter è abrogato;

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 84 bis

#### **Rapporti tra le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento**

1. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.

Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

2. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.

3. In caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l'istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.»

## Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I modelli dei documenti necessari all'applicazione del regolamento e del suo regolamento d'applicazione sono fissati dalla commissione amministrativa.

Tali documenti possono essere trasmessi fra le istituzioni, sia tramite moduli su supporto cartaceo o altro supporto, sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati tramite servizi telematici, ai sensi del titolo VI bis. Lo scambio di informazioni tramite i servizi telematici è subordinato ad un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro emittente e quelle dello Stato membro destinatario ovvero gli organismi da esse designati.»

2) all'articolo 17, i paragrafi 6 e 7 sono abrogati;

3) all'articolo 19 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 17, paragrafo 9 del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»

4) l'articolo 20 è abrogato;

5) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

**Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente**

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo di dimora.

2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»

6) all'articolo 22, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»

7) all'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerati istituzione competente e legislazione dello Stato competente ai fini degli articoli 17, paragrafo 9, 21 e 22 del regolamento d'applicazione.»

8) l'articolo 26 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1 bis del regolamento, un disoccupato o i familiari che l'accompagnano deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo nel quale il disoccupato si sia recato.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis Per beneficiare, per sé stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in denaro, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto alle prestazioni in questione, alle condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, indicare la durata del diritto tenuto conto dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e precisare, in caso di incapacità al lavoro o di ospedalizzazione, l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta.»

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»;

9) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

**Prestazioni in natura ai titolari di pensione o rendita e ai familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza**

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione del luogo di residenza attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione del luogo di residenza un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo di dimora.

2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 31 del regolamento. Se questi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del titola-

lare di pensione o di rendita, il documento di cui al paragrafo 1 è emesso dall'istituzione del luogo della loro residenza.»;

10) all'articolo 117, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In base a studi e a proposte della commissione tecnica di cui all'articolo 117 quater del regolamento d'applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i moduli di documenti, nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati necessari per l'applicazione del regolamento e del regolamento d'applicazione.»

*Articolo 3*

Gli Stati membri garantiscono la diffusione di opportune informazioni in merito alle modifiche introdotte dal presente regolamento in materia di diritti e di obblighi.

*Articolo 4*

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento le istituzioni dello Stato di dimora garantiscono che tutti i prestatori di cure siano pienamente informati dei criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/71.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2004.

L'accesso diretto ai prestatori di cure deve essere garantito entro il 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. ROCHE

**REGOLAMENTO (CE) N. 632/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 aprile 2004**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 5 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	89,0
	204	48,3
	212	113,1
	624	124,3
	999	93,7
0707 00 05	052	134,4
	096	88,7
	204	132,9
	999	118,7
0709 10 00	220	131,3
	999	131,3
0709 90 70	052	146,0
	204	117,7
	999	131,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	40,1
	204	44,1
	212	58,3
	220	46,8
	388	44,2
	400	47,2
	600	40,0
	624	59,3
	999	47,5
	0805 50 10	052
999		40,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	50,7
	388	78,7
	400	88,1
	404	104,3
	508	77,6
	512	73,8
	524	62,9
	528	68,1
	720	78,7
	804	111,2
	999	79,4
0808 20 50	388	73,8
	512	78,1
	524	80,3
	528	75,2
	720	35,3
	999	68,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 633/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 30 marzo 2004**

**recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002<sup>(2)</sup>, della Commissione in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame<sup>(5)</sup> ha subito diverse e sostanziali modificazioni<sup>(6)</sup> ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.

(2) A norma del regolamento (CEE) n. 2777/75, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso dei pulcini di un giorno. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni di pollame e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003<sup>(8)</sup>.

(3) Per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro del regime stesso. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni. È necessario prevedere condizioni particolari per i titoli relativi ad esportazioni verso alcuni mercati tradizionali, in modo da limitare le domande di carattere speculativo che possono mettere in pericolo le produzioni specializzate destinate a tali mercati durante un certo periodo transitorio.

(4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

(5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

(6) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 tonnellate e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.

(7) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

<sup>(6)</sup> Cfr. l'allegato V.

<sup>(7)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

- (8) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
- (9) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione all'esportazione per i pulcini di un giorno può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round. Non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2004
- Regulation (EC) No 633/2004
- Règlement (CE) n° 633/2004
- Regolamento (CE) n. 633/2004
- Verordening (EG) nr. 633/2004
- Regulamento (CE) n.º 633/2004
- Asetus (EY) N:o 633/2004
- Förordning (EG) nr 633/2004.

5. In deroga al paragrafo 1, i titoli per i prodotti della categoria 6 a) figuranti nell'allegato I sono validi 15 giorni dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. In tal caso, in deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 <sup>(1)</sup> della Commissione, il periodo durante il quale i prodotti possono restare assoggettati al regime previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio <sup>(2)</sup> corrisponde al periodo residuo di validità del titolo di esportazione.

6. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 a) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso uno dei paesi elencati nell'allegato IV.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ogni esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, esclusi i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, a norma degli articoli da 2 a 8.

#### Articolo 2

1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 633/2004
- Forordning (EF) nr. 633/2004
- Verordnung (EG) Nr. 633/2004

a) nella casella 20:

- Categoría 6 a)
- Kategori 6 a)
- Kategorie 6a
- Κατηγορία 6α)
- Category 6(a)
- Catégorie 6 a)
- Categoria 6 a)
- Categorie 6 a)
- Categoria 6 a)
- Tuoteluokka 6a)
- Kategori 6 a)

b) nella casella 22:

- Exportación obligatoria a los países mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) n° 633/2004
- Udførsel obligatorisk til lande, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004
- Ausfuhr nach den in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich
- Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2004

<sup>(1)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

- Export obligatory to countries referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 633/2004
- Exportation obligatoire vers les pays visés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 633/2004
- Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004
- Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 633/2004
- Exportação obrigatória para países referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.º 633/2004
- Velvoittaa viemään asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin
- Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.
- Esportazione obbligatoria verso paesi non elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004
- Verplichte uitvoer naar landen die niet zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 633/2004
- Exportação obrigatória para países não referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.º 633/2004
- Velvoittaa viemään muihin kuin asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin
- Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.

### Articolo 3

7. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 b) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso un altro paese non elencato nell'allegato IV.

A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle seguenti diciture:

a) nella casella 20:

- Categoría 6 b)
- Kategori 6 b)
- Kategorie 6b
- Κατηγορία 6β)
- Category 6(b)
- Catégorie 6 b)
- Categoria 6 b)
- Categorie 6 b)
- Categoria 6 b)
- Tuoteluokka 6b)
- Kategori 6 b)

b) nella casella 22:

- Exportación obligatoria a los países no mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) n° 633/2004
- Udførsel obligatorisk til lande, der ikke er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004
- Ausfuhr nach einem der nicht in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich
- Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2004
- Export obligatory to countries not referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 633/2004
- Exportation obligatoire vers les pays autres que ceux visés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 633/2004

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del pollame. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristorante che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 8, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può:

- a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
- b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
- c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Queste misure possono essere differenziate per categoria di prodotti e per destinazione.

5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,
- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

#### Articolo 4

1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 tonnellate non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano nella casella 20 la seguente dicitura:

- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n.º 565/80.
- Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.
- Fünf Werkstage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.
- Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.
- Licence valid for five working days and not useable for the application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.
- Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n.º 565/80.

- Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.
- Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) Nr. 565/80.
- Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.º do Regulamento (CEE) n.º 565/80.
- Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.
- Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

#### Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

#### Articolo 6

1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non dà diritto al pagamento della restituzione.

2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

- Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).
- Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører).
- Erstattung gültig für [...] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).
- Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).
- Refund valid for [...] tonnes (quantity for which the licence is issued).
- Restitution valable pour [...] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).
- Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).
- Restitutie geldig voor [...] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).
- Restituição válida para [...] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).
- Tuki on voimassa (...) tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).
- Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

### Articolo 7

1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:

- a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;
- b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;
- c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:

- a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
- b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
- c) il tasso della restituzione applicabile;
- d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

### Articolo 8

1. Per i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19, gli operatori dichiarano all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.

2. Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi due giorni lavorativi dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per i pulcini esportati.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura «a posteriori» e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e della data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, non è richiesta alcuna cauzione.

3. Ogni venerdì a partire delle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II e devono indicare, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. I titoli d'esportazione «a posteriori» sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.

Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

5. L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4.

L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.

### Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1372/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione <sup>(1)</sup>	Categoria	Importo della cauzione (EUR/100 kg peso netto)
0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000	1	—
0105 12 00 9000 0105 19 20 9000	2	—
0207 12 10 9900 0207 12 90 9990 0207 12 90 9190	3	6 <sup>(2)</sup> 6 <sup>(3)</sup> 6 <sup>(4)</sup>
0207 25 10 9000 0207 25 90 9000	5	3
0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290	6 a) <sup>(4)</sup>	2
0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290	6 b) <sup>(5)</sup>	2
0207 27 10 9990	7	3
0207 27 60 9000 0207 27 70 9000	8	3

<sup>(1)</sup> <sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), parte 7.

<sup>(2)</sup> Per le destinazioni indicate nell'allegato III.

<sup>(3)</sup> Destinazioni diverse da quelle indicate negli allegati III e IV.

<sup>(4)</sup> Destinazioni indicate nell'allegato IV.

<sup>(5)</sup> Destinazioni diverse da quelle indicate nell'allegato IV.

## ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 633/2004

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGR/D/2 — Settore del pollame

**Domanda di titoli d'esportazione — Pollame**

Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì ... al venerdì ...

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Fax:

Destinatario: DG AGR/D/2 — Fax: (32-2) 298 87 86  
(e-mail: AGR-POULTRY-EXPORT@cec.eu.int)

— Parte A — Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria)

Categoria	Quantitativo		Codice geonomenclatura	Tasso della restituzione (EUR/100 kg/100 pezzi)	Importo globale delle restituzioni prefissate
	Articolo 4	Altro			
Totale per categoria					

Categoria	Quantitativi totali richiesti per categoria e per destinazione

— Parte B — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria e per destinazione dei titoli rilasciati il mercoledì

## — Parte C — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria e per destinazione ritirati la settimana precedente

## — Parte D — Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati per categoria e per destinazione

*ALLEGATO III*

Angola  
Arabia Saudita  
Bahrein  
Emirati arabi uniti  
Giordania  
Iran  
Iraq  
Kuwait  
Libano  
Oman  
Qatar  
Yemen (Repubblica dello)

---

## ALLEGATO IV

Armenia  
Azerbaijan  
Bielorussia  
Georgia  
Kazakistan  
Kirghizistan  
Moldavia  
Russia  
Tagikistan  
Turkmenistan  
Ucraina  
Uzbekistan

## ALLEGATO V

**Regolamento abrogato e modificazioni successive**

Regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione	(GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26)
Regolamento (CE) n. 2523/95 della Commissione	(GU L 258 del 28.10.1995, pag. 40)
Regolamento (CE) n. 2841/95 della Commissione	(GU L 296 del 9.12.1995, pag. 8)
Regolamento (CE) n. 180/96 della Commissione	(GU L 25 dell'1.12.1996, pag. 27)
Regolamento (CE) n. 1158/96 della Commissione	(GU L 153 del 27.6.1996, pag. 25)
Regolamento (CE) n. 2238/96 della Commissione	(GU L 299 del 23.11.1996, pag. 16)
Regolamento (CE) n. 2370/96 della Commissione	(GU L 323 del 13.12.1996, pag. 12)
Regolamento (CE) n. 1009/98 della Commissione	(GU L 145 del 15.5.1998, pag. 8)
Regolamento (CE) n. 2581/98 della Commissione	(GU L 322 dell'1.12.1998, pag. 33)
Regolamento (CE) n. 2337/1999 della Commissione	(GU L 281 del 4.11.1999, pag. 21)
Regolamento (CE) n. 1383/2001 della Commissione	(GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26)

## ALLEGATO VI

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1372/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafi 1-5	Articolo 2, paragrafi 1-5
Articolo 2, paragrafo 6, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 7, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 7, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 7, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 7, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 4, terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 3, paragrafi 5-7	Articolo 3, paragrafi 5-7
Articolo 4, primo e secondo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 7, paragrafi 3 e 4	Articolo 7, paragrafi 3 e 4
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10	—
—	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Allegati I-IV	Allegati I-IV
—	Allegato V
—	Allegato VI

**REGOLAMENTO (CE) N. 634/2004 DELLA COMMISSIONE****del 5 aprile 2004****recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2111/2003 a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e solo per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri»), l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96, indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato I del suddetto regolamento, è fissato rispettivamente come indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento.

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

*Articolo 2*

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare misure transitorie per permettere ai produttori e alle imprese di trasformazione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri») di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(1)</sup>.
- (2) Il metodo di calcolo per la valutazione del rispetto dei limiti di trasformazione nazionali e comunitari di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96 e all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(2)</sup>, non è immediatamente applicabile ai nuovi Stati membri. Occorre pertanto adottare misure transitorie di applicazione. Nella prima campagna di applicazione, per la quale non esistono dati disponibili per il calcolo, l'aiuto dovrebbe essere versato integralmente. Tuttavia, a fini precauzionali, è opportuno stabilire una riduzione preventiva che sarà rimborsata qualora non si constati alcun superamento alla fine della campagna di commercializzazione. Per le successive campagne di commercializzazione è opportuno prevedere un meccanismo di applicazione graduale del sistema di controllo del rispetto del limite.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

1. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario non risulti superato, in tutti i nuovi Stati membri, dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96.

2. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario risulti superato, nei nuovi Stati membri in cui il limite nazionale non sia stato superato o lo sia stato in misura inferiore al 25 % è versato un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.

L'importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell'effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, fino ad un massimo del 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96.

*Articolo 3*

Ai fini del controllo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per le arance, i limoni, i pompelmi e i pomeli, nonché per il gruppo di prodotti comprendente i mandarini, le clementine e i satsuma, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, il calcolo è effettuato nel seguente modo:

- a) per la campagna di commercializzazione 2005/2006, confrontando con il limite nazionale di trasformazione i quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto, trasformati nel corso della campagna o periodo equivalente precedente la campagna considerata;
- b) per la campagna di commercializzazione 2006/2007, confrontando con il limite nazionale di trasformazione la media dei quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto, trasformati nel corso delle due campagne o periodi equivalenti precedenti la campagna considerata.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9).

<sup>(2)</sup> GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

L'importo ottenuto al momento del controllo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per ciascuno dei prodotti in questione è aggiunto agli importi di tutti gli altri Stati membri ai fini del controllo del rispetto del limite comunitario.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna di commercializzazione 2004/2005, esclusivamente per i nuovi Stati membri**

TABELLA 1

*(in EUR/100 kg)*

	Campagna 2004/2005
Limoni	6,82
Pompelmi e pomeli	6,82
Arance	7,35
Mandarini	6,82
Clementine	6,82
Mandarini Satsuma	6,82

TABELLA 2

*(in EUR/100 kg)*

	Campagna 2004/2005
Limoni	7,85
Pompelmi e pomeli	7,85
Arance	8,45
Mandarini	7,85
Clementine	7,85
Mandarini Satsuma	7,85

TABELLA 3

*(in EUR/100 kg)*

	Campagna 2004/2005
Limoni	6,14
Pompelmi e pomeli	6,14
Arance	6,61
Mandarini	6,14
Clementine	6,14
Mandarini Satsuma	6,14

**REGOLAMENTO (CE) N. 635/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 5 aprile 2004**

**relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

visto il regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 18 bis, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione al regime di premi <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 43,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio per l'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio <sup>(6)</sup> interviene il 1° gennaio dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6).

<sup>(4)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 11).

<sup>(5)</sup> GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12).

<sup>(6)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(2) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale interviene il 1° gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

(3) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore.

(4) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93 <sup>(7)</sup>, il tasso di cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° gennaio del periodo annuo di riferimento.

(5) Conformemente all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 2550/2001, il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine è costituito dall'inizio dell'anno civile per il quale il premio o il pagamento è concesso. Il tasso di cambio da applicare è la media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede la data del fatto generatore.

(6) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999, la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l'anno di imputazione del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio di destagionalizzazione e del pagamento per l'estensivizzazione. Per quanto riguarda il premio alla macellazione, l'anno di imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione. A norma dell'articolo 43 del summenzionato regolamento, i premi e i pagamenti nel settore delle carni bovine sono convertiti in moneta nazionale in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno di imputazione.

<sup>(7)</sup> GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53).

(7) Pertanto, occorre fissare il tasso di cambio applicabile per il 2004 agli importi e agli aiuti in questione in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'anno 2004, il tasso di cambio che figura in allegato si applica ai seguenti importi:

- a) importo dell'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98;

c) massimale per ettaro dell'aiuto alla commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>;

d) importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine di cui agli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio <sup>(2)</sup>;

e) importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni bovine di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

## ALLEGATO

**Tasso di cambio di cui all'articolo 1**

1 euro = (media 1.12.2003-31.12.2003)

7,44173	Corone danesi
9,02775	Corone svedesi
0,701706	Lire sterline

## REGOLAMENTO (CE) N. 636/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2004

**che adegua il regolamento (CE) n. 1291/2000 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione alla Comunità, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia rende necessario apportare adeguamenti tecnici e linguistici al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1291/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «In tal caso, l'organismo emittente iscrive nella casella 6 del titolo una delle seguenti diciture:
- Retrocesión al titular el ...
  - Zpětný převod držiteli dne ...
  - tilbageføring til indehaveren den ...
  - Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am ...
  - õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule ...
  - εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις ...
  - rights transferred back to the titular holder on [date]
  - rétrocession au titulaire le ...
  - Visszát ruházás az eredeti engedélyesre ...-án/-én
  - retrocessione al titolare in data ...
  - teisės perleidžiamos savininkui [data]...

— tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

— Retrocessjoni għas-sid il-

— aan de titularis geretrocedeerd op ...

— Retrocesja na właściciela tytułarnego

— retrocessão ao titular em ...

— spätný prevod na oprávneného držitel'a dňa ...

— Ponoven odstop nosilcu pravic dne ...

— palautus todistuksenhaltijalle ...

— återbördad till licensinnehavaren den ...»

- 2) All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

— Certificado GATT — Ayuda alimentaria

— Licence GATT — potravínová pomoc

— GATT-licens — fødevarehjælp

— GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

— GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

— Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

— Licence under GATT — food aid

— Certificat GATT — aide alimentaire

— GATT-engedély – élelmiszersegély

— Titolo GATT — Aiuto alimentare

— GATT licencija — pagalba maistu

— Licence saskaņā ar GATT — pārtikas palīdzība

— Čertifikat GATT — ghajnuma alimentari

— GATT-certificaat — Voedselhulp

— Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

— Certificado GATT — ajuda alimentar

— Licencia pod'l'a GATT — potravínová pomoc

— Licenca za GATT — pomoč v hrani

— GATT-todistus — elintarvikeapu

— GATT-licens – livsmedelsbistånd.»

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 20.2.2003, pag. 21).

3) All'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione nonché, salvo, per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: AT per l'Austria, BE per il Belgio, CZ per la Repubblica ceca, CY per Cipro, DE per la Germania, DK per la Danimarca, EE per l'Estonia, EL per la Grecia, ES per la Spagna, FI per la Finlandia, FR per la Francia, HU per l'Ungheria, IE per l'Irlanda, ITL per l'Italia, LU per il Lussemburgo, LT per la Lituania, LV per la Lettonia, MT per Malta, NL per i Paesi Bassi, PL per la Polonia, PT per il Portogallo, SE per la Svezia, SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia e UK per il Regno Unito.»

4) L'articolo 33 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«— Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture seguenti:

- Se utilizará para liberar la garantía
- K použití pro uvolnění záruky
- Til brug ved frigivelse af sikkerhed
- Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit
- Kasutada tagatise vabastamiseks
- Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης
- To be used to release the security
- À utiliser pour la libération de la garantie
- A biztosíték feloldására használandó
- Da utilizzare per lo svincolo della cauzione
- Naudotinas užstatui grąžinti
- Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai
- Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija
- Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid
- Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia
- A utilizar para liberar a garantia
- Použit' na uvol'nenie záruky
- Uporabiti za sprostitev jamstva
- Käyttäväksi vakuuden vapauttamiseen

— Att användas för frisläppande av säkerhet»

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«3. Se dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi semplificati di cui alla parte II, titolo II, capitolo 7, sezione 3, del regolamento (CE) n. 2454/93 o all'appendice I, titolo X, capitolo I, della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito, per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Detto esemplare di controllo T 5 reca, nella rubrica "osservazioni" della casella "J", una delle seguenti diciture:

- Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes
- Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech
- Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere
- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern
- Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites
- Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια
- Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers
- Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs
- A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben
- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori
- Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkelio arba didelėse talpyklose tvarką

- Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros
  - Hierga mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taht ir-reġim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b' kontejners kbar
  - Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers
  - Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie kolejną lub w wielkich kontenerach
  - Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores
  - Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch
  - Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki
  - Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistettussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa
  - Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.»
- 5) All'articolo 36, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture seguenti, sottolineata in rosso:
- Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial ...
  - Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence ...
  - Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. ...
  - Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz ...
  - Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number ...
  - Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικατάστασης του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) αριθ. ...
- 6) All'articolo 42, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— nella casella 20 reca una delle diciture seguenti:
- Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) ...
  - Certificat (ou extrait) de remplacement d'un certificat (ou extrait de) perdu — numéro du certificat initial ...
  - Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására – az eredeti engedély száma
  - Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale ...
  - Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris ...
  - Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs
  - Čertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta' čertifikat (jew estratt) mitluf – numru ta'l-ewwel čertifikat
  - Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat ...
  - Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego numer świadectwa początkowego
  - Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial
  - Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenci (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) ...
  - Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) — številka izvirne licence ...
  - Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero ...
  - Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen ...»
- 6) All'articolo 42, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— nella casella 20 reca una delle diciture seguenti:
- Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1291/2000; certificado inicial nº ...
  - Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence ...
  - Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. ...

- Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. ...
- Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 42 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr ...
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. ...
- License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No ...
- Certificat émis dans les conditions de l'article 42 du règlement (CE) n° 1291/2000; certificat initial n° ...
- Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: ...
- Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 1291/2000; titolo originale n. ...
- Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. ...
- Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; licences oriģināla Nr. ...
- Čertifikat mahruğ taht il-kundizzjonijiet ta'l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel čertifikat nru...
- Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. ...
- Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000; Pierwsze świadectwo nr..
- Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42g do Regulamento (CE) n.º 1291/2000; certificado inicial n.º ...
- Licencia vydaná v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie ...
- Licenca, izdana pod pogoji člena 42 Uredbe (ES) št. 1291/2000; izvorna licenca št. ...
- Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o ...
- Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr ...»
- 7) All'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
- «a) qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INC 3 di cui all'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93, questo deve recare nella casella A una delle diciture seguenti:
- Exportación realizada sin certificado
- Vývoz bez licence nebo bez osvědčení
- Udførsel uden licens/attest
- Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung
- Eksportitud ilma litsentsita/sertifikaadita
- Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδειας ή πιστοποιητικού
- Exported without licence or certificate
- Exportation réalisée sans certificat
- Kiviteli engedély használata nélküli export
- Esportazione realizzata senza titolo
- Eksportuota be licencijos ar sertifikato
- Eksportēts bez licences vai sertifikāta
- Esportazzjoni magħmula mingħajr čertifikat
- Uitvoer zonder certificaat
- Wywóz dokonany bez świadectwa
- Exportação efectuada sem certificado
- Vyvezené bez licencie alebo certifikátu
- Izvoz, izpeljan brez licence
- Viety ilman todistusta
- Exporterad utan licens;»
- 8) All'articolo 45, paragrafo 3, lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:
- «a) dalla dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia autenticate dai servizi competenti e recanti una delle diciture seguenti:
- Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) n° 1291/2000 cumplidas
- Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000
- Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er opfyldt
- Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten
- Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 45 ettenähtud tingimused on täidetud

- Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000
  - Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fulfilled
  - Conditions prévues à l'article 45 du règlement (CE) n° 1291/2000 respectées
  - Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve
  - Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate
  - Įvykdytos Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos sąlygos
  - Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti
  - Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivamente
  - in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd
  - Warunki przewidziane w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 spełnione
  - Condições previstas no artigo 45.º do Regulamento (CE) n.º 1291/2000 cumpridas.
  - Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 1291/2000 boli splnené
  - Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) št. 1291/2000, spoštovani
  - Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetty edellytykset on täytetty
  - Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda.»
- 9) All'articolo 50, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:
- Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18
  - Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18
  - Præferensordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18
- Articolo 2*
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

- Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge
- Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord
- Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18
- Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18
- Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18
- Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség
- Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18
- Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams
- Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam
- Reġim preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fil-każi 17 u 18
- Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid
- Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18
- Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18,
- Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedenú v oddieloch 17 a 18
- Preferenčni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18
- Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin
- Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 637/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2004

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Agneau de Pauillac e Agneau du Poitou-Charentes)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione due domande per la registrazione come indicazioni geografiche delle denominazioni «Agneau de Pauillac» e «Agneau du Poitou-Charentes».
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento e in particolare comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

(4) Tali denominazioni possono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere tutelate sul piano comunitario come indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento e dette denominazioni sono iscritte come indicazioni geografiche protette (IGP) nel «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 170 del 19.7.2003, pag. 4 (Agneau de Pauillac).  
GU C 170 del 19.7.2003, pag. 6 (Agneau du Poitou-Charentes).

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 27).

## ALLEGATO

## PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

**Carni e frattaglie fresche**

FRANCIA

Agneau de Pauillac (IGP)

Agneau du Poitou-Charentes (IGP).

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2004

**che accorda alla Repubblica ceca, all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovacchia, alla Slovenia e all'Ungheria talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

(2004/312/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, di seguito «atto di adesione del 2003», in particolare l'articolo 55,

viste le domande presentate dalla Repubblica ceca, dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Slovenia, dalla Slovacchia e dall'Ungheria,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) <sup>(1)</sup>, gli Stati membri devono provvedere affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.

(2) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE fissa alcuni obiettivi minimi per il recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze. Gli Stati devono provvedere affinché i produttori si conformino a tali obiettivi entro il 31 dicembre 2006.

(3) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/CE, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 13 agosto 2004. Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/96/CE stabilisce che la Grecia e l'Irlanda, a causa di carenze complessive di infrastrutture di riciclaggio, circostanze geografiche, come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna, bassa densità di popolazione e basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti <sup>(2)</sup>, possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo, possono prorogare le scadenze previste agli articoli 5, paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della direttiva della direttiva 2002/96/CE, fino a ventiquattro mesi.

<sup>(1)</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

<sup>(2)</sup> GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (4) In virtù dell'articolo 55 dell'atto di adesione del 2003, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia, la Slovenia e l'Ungheria hanno presentato domanda di deroga temporanea ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE, adducendo come motivi le carenze complessive di infrastrutture di riciclaggio, la bassa densità di popolazione e il basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché circostanze geografiche, come la presenza di zone rurali.
- (5) Le ragioni addotte giustificano la concessione di una proroga dei limiti sopramenzionati di 24 mesi per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia, e l'Ungheria e di 12 mesi per la Slovenia,

La Slovenia è autorizzata a prorogare di 12 mesi i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia e l'Ungheria sono autorizzate a prorogare di 24 mesi i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. McDOWELL

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2003

sull'aiuto di Stato accordato dalla Germania alla Graphischer Maschinenbau GmbH (Berlino)

[notificata con il numero C(2003) 2517]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/313/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli,

considerando quanto segue:

### I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 21 gennaio 1998, la Germania notificò alla Commissione un aiuto alla ristrutturazione a favore della Graphischer Maschinenbau GmbH (Fabbrica di macchine grafiche Srl, in appresso la «GMB»), avente sede a Berlino. Con lettere del 17 marzo, 30 aprile e 18 giugno 1998, la Commissione ricevette informazioni supplementari.
- (2) Con lettera del 17 agosto 1998, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(1)</sup>, la Commissione informò la Germania di aver deciso d'iniziare, riguardo a tale aiuto, il procedimento previsto all'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2), del trattato CE. La Commissione chiese alle parti interessate di presentare le loro osservazioni, ma non ne ricevette nessuna.
- (3) Nella decisione 1999/690/CE <sup>(2)</sup>, la Commissione concluse che una parte dell'aiuto a favore della GMB era incompatibile con il mercato comune. Si trattava della parte eccedente l'importo di 4,435 milioni di DEM, sul totale di 9,31 milioni di DEM previsto per l'aiuto.

- (4) Con sentenza pronunciata il 14 maggio 2002 nella causa T-126/99 (Graphischer Maschinenbau GmbH contro Commissione) <sup>(3)</sup>, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato la parte negativa della decisione 1999/690/CE.

- (5) In seguito a tale sentenza, il 10 gennaio 2003 la Commissione ha chiesto alla Germania informazioni complementari, che ha ricevute il 24 febbraio 2003.

### II. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

#### La beneficiaria dell'aiuto: la Graphischer Maschinenbau GmbH

- (6) La beneficiaria dell'aiuto, la GMB, con sede a Berlino, è una filiale di proprietà al 100 % della Koenig & Bauer-Albert AG (una SpA, in appresso la «KBA»), che ha sede a Würzburg. La GMB fabbrica componenti di macchine per la stampa di giornali e le vende alla KBA, la cui attività principale è la fabbricazione di macchine tipografiche.

#### Il provvedimento

- (7) Per evitare la chiusura dello stabilimento della GMB a Berlino, che si trovava in difficoltà, l'11 settembre 1997 il Land Berlino le concesse aiuti alla ristrutturazione, in forma di una sovvenzione dell'importo di 9,31 milioni di DEM (pari a 4,77 milioni di EUR), per il periodo 1998-2000.

<sup>(1)</sup> GU C 336 del 4.11.1998, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 272 del 22.10.1999, pag. 16.

<sup>(3)</sup> Racc. giurispr. CG 2002, pag. II-2427.

### Il piano di ristrutturazione

#### Antefatti

- (8) A causa di un drastico calo della domanda nel settore delle macchine per la stampa, nel novembre 1996 la KBA decise di chiudere la fabbrica della GMB, a Berlino, a fine giugno 1997. Di fronte alla minaccia della perdita di posti di lavoro, nel gennaio e febbraio 1997 il Land Berlino e le organizzazioni sindacali interessate condussero trattative con la GMB e la KBA. Tali trattative portarono alla firma, il 24 febbraio 1997, di un patto di «Alleanza per il lavoro», basato su un piano di ristrutturazione elaborato in precedenza, in collaborazione con le autorità di Berlino.
- (9) Mediante la ristrutturazione, la GMB intendeva ammodernarsi, ridurre la gamma di prodotti cessando di fabbricare i prodotti non redditizi, e rendere più efficiente il processo di produzione. Sotto il profilo finanziario, il piano si basava sul contributo di 13,62 milioni di DEM fornito dalla KBA a titolo d'investitore privato (assunzione a carico delle perdite di esercizio e apporto di capitale), e su un aiuto di 9,31 milioni di DEM (pari a 4,76 milioni di EUR). I costi totali della ristrutturazione sarebbero ammontati quindi a 22,93 milioni di DEM, compreso l'importo di 4,875 milioni di DEM corrispondente ai costi necessari per lo sviluppo di prodotti più moderni.
- (10) Poiché la GMB non disponeva di un proprio reparto di sviluppo, si assunse tale compito la KBA. I lavori di sviluppo ebbero inizio dopo il 24 febbraio 1997. L'11 settembre 1997 il Senato di Berlino adottò la decisione formale di concedere alla GMB l'aiuto dell'importo di 9,31 milioni di DEM. La Germania notificò tale aiuto alla Commissione con lettera del 21 gennaio 1998.

#### I motivi dell'annullamento della decisione

- (11) Nella sua decisione parzialmente negativa (1999/690/CE), la Commissione detrasse dai «costi ammissibili per la ristrutturazione» l'importo di 4,875 milioni di DEM, corrispondente al totale dei costi necessari per lo sviluppo di prodotti più moderni. Secondo la Commissione, tali costi non erano indotti dall'aiuto e la beneficiaria effettiva di questa parte dell'aiuto era la KBA e non la GMB. Di conseguenza, la Commissione ritenne che questa parte dell'aiuto fosse incompatibile con il mercato comune.
- (12) Il Tribunale di primo grado annullò la parte negativa di tale decisione in base a due motivazioni giuridiche: la Commissione non aveva interpretato correttamente il criterio dell'incentivo ed era incorsa in errore nel determinare la beneficiaria dell'aiuto.
- (13) Secondo il cosiddetto criterio dell'incentivo, l'aiuto di Stato deve indurre alla ristrutturazione. Se l'impresa interessata ha intrapreso la ristrutturazione indipendentemente dall'aiuto di Stato, il criterio dell'incentivo non sarebbe soddisfatto e l'aiuto sarebbe incompatibile con il mercato comune. Per accertare se il criterio dell'incentivo fosse soddisfatto, secondo il Tribunale di primo grado era determinante stabilire in quale momento l'impresa

beneficiaria potesse essere sufficientemente sicura di ricevere l'aiuto. A giudizio del Tribunale, tale sicurezza era acquisita prima della notifica dell'aiuto alla Commissione; anzi, ancor prima che le autorità tedesche decidessero formalmente di concedere l'aiuto.

- (14) Per determinare chi fosse la vera beneficiaria di quella parte dell'aiuto che doveva servire per le attività di sviluppo, era necessario analizzare gli interessi economici delle due imprese. Secondo il Tribunale di primo grado, non è automaticamente nell'interesse della società madre effettuare lavori di sviluppo per una sua filiale, come si presumeva invece nella decisione.

### III. VALUTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

- (15) Considerata la sentenza del Tribunale e in base alle informazioni supplementari fornite dalla Germania, la Commissione deve procedere a una nuova valutazione del caso. La presente decisione è basata sulla situazione de facto e de jure all'epoca della notifica dell'aiuto.

#### Presenza di un aiuto di Stato

- (16) L'aiuto in oggetto viene erogato mediante risorse statali e intende mantenere in attività la GMB, un'impresa in difficoltà. Tale aiuto potrebbe dunque avere ripercussioni negative sulla situazione dei concorrenti: l'impresa beneficia così di un vantaggio selettivo che potrebbe, per l'appunto, avere ripercussioni negative sulla situazione dei concorrenti. Di conseguenza, poiché il prodotto forma oggetto di scambi internazionali, il sostegno statale può falsare la concorrenza, o minacciare di falsarla, e può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
- (17) Il sostegno statale previsto costituisce dunque un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 (ex articolo 92), del trattato CE, poiché consente all'impresa beneficiaria di procedere alla propria ristrutturazione senza doverne sostenere i costi integrali, come dovrebbe fare invece ogni altra impresa in una normale situazione di mercato.

#### Compatibilità dell'aiuto con il trattato CE

- (18) Gli aiuti alla ristrutturazione possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>(1)</sup> (in appresso, gli «orientamenti»). La condizione essenziale enunciata negli orientamenti è che l'impresa in difficoltà presenti un valido piano di ristrutturazione.

#### Condizioni per approvare un aiuto alla ristrutturazione

- (19) Un aiuto alla ristrutturazione può essere ritenuto compatibile con il mercato comune, applicando la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), soltanto se promuove lo sviluppo di determinati rami dell'economia, se non altera le condizioni commerciali in senso contrario all'interesse comune e purché soddisfatti i presupposti stabiliti negli orientamenti.

<sup>(1)</sup> GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

- (20) Secondo gli orientamenti, la ristrutturazione deve essere parte integrante di un piano valido, coerente e di ampia portata, inteso a ripristinare la redditività dell'impresa nel lungo periodo entro un lasso di tempo ragionevole e in base a ipotesi realistiche sulle future condizioni operative. Inoltre, deve esservi il contributo sostanziale di un investitore privato. Dopo la ristrutturazione, l'impresa deve essere in grado di operare con le proprie risorse, senza successivi sostegni statali.
- (21) La decisione 1999/690/CE è stata annullata soltanto per due motivi, relativi al criterio dell'incentivo e alla definizione della beneficiaria. La sentenza ha invece confermato le altre condizioni per la concessione dell'aiuto menzionate nella decisione, ossia la presentazione di un piano di ristrutturazione e l'esigenza di evitare indebite distorsioni della concorrenza. Gli aiuti di Stato contribuiscono allo sviluppo di determinati rami dell'economia se non alterano le condizioni commerciali in senso contrario all'interesse comune. Poiché la quota di mercato della GMB è relativamente esigua, non si palesava una sovraccapacità, né la fabbricazione dei nuovi prodotti poteva portare a un aumento complessivo della capacità. Di conseguenza, si potevano escludere indebite distorsioni della concorrenza.

#### L'aiuto in proporzione ai costi e ai benefici della ristrutturazione

- (22) Una volta appurato che tutte le condizioni sono soddisfatte, resta da esaminare se l'aiuto sia limitato al minimo strettamente necessario per la ristrutturazione dell'impresa. L'importo indicato per i costi di sviluppo è indotto dall'aiuto e va a totale beneficio della GMB.

#### *L'effetto d'incentivo (le circostanze temporali)*

- (23) Nella decisione 1999/690/CE, la Commissione aveva insistito sugli elementi cronologici del caso, ossia il fatto che si fossero iniziati i lavori di sviluppo già prima della notifica dell'aiuto, avvenuta il 21 gennaio 1998. Secondo la Commissione, se un'impresa procede a lavori di sviluppo senza ricevere un aiuto a tale scopo — come ha fatto la GMB/KBA — l'aiuto alla ristrutturazione successivamente accordato non può più essere ritenuto necessario per tali lavori.
- (24) Nella sentenza pronunciata il 17 settembre 1980 nella causa 730/79 (Philip Morris contro Commissione) <sup>(1)</sup>, la Corte di giustizia ha sancito che gli aiuti di Stato possono essere accordati, applicando una delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, soltanto se sono necessari per indurre una o più imprese ad agire in modo da conseguire l'obiettivo menzionato nella relativa deroga. La Commissione è tenuta a considerare incompatibili con il mercato comune gli aiuti che non inducono i beneficiari ad agire in modo da conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.
- (25) Un'impresa che, a causa della sua situazione finanziaria, necessita di un aiuto alla ristrutturazione per assicurare la propria sopravvivenza, non sempre può attendere di

essere assolutamente sicura di ricevere l'aiuto prima di attuare il suo piano di ristrutturazione. In vari casi, può essere molto più opportuno attuare in tempi brevi il piano, così da soddisfare il criterio del ripristino della redditività previsto negli orientamenti.

- (26) Spetta alla Commissione valutare le circostanze di ciascun caso, per determinare se la prospettiva di ricevere un aiuto sia abbastanza fondata da soddisfare effettivamente il criterio dell'incentivo. Quindi, per valutare se tale criterio sia soddisfatto, la Commissione deve prendere in considerazione la forma e la natura precisa delle comunicazioni e degli atti delle autorità nazionali competenti, nonché altre circostanze pertinenti, in particolare il carattere d'urgenza risultante dalla situazione economica dell'impresa.
- (27) Per quanto riguarda il lasso di tempo entro il quale si può ammettere che vi fosse un incentivo, si devono considerare due aspetti. Anzitutto, si deve presumere che non vi sia nessun incentivo se l'impresa ha iniziato i lavori di ristrutturazione prima che le autorità nazionali avessero palesato la minima intenzione di concedere un aiuto.
- (28) In secondo luogo, vi è certamente un incentivo se la Commissione ha adottato una decisione favorevole. Un'impresa che potrebbe forse beneficiare di un aiuto di Stato non può esser certa di riceverlo effettivamente sintantoché lo Stato membro non ha notificato tale aiuto alla Commissione e questa non ne ha accertato la compatibilità con il mercato comune. La notifica di un aiuto, di per se stessa, non ha nessun influsso sulla compatibilità di tale aiuto con il mercato comune.
- (29) La notifica dell'aiuto, quindi, non dà la sicurezza che esso sarà approvato a livello comunitario. Sintantoché la Commissione non ha deciso di approvarlo, e anche sintantoché non è scaduto il termine per presentare ricorso contro la decisione, il beneficiario non può essere certo che l'aiuto previsto sia legittimo, il che è la sola base perché egli possa nutrire una legittima aspettativa. La mancanza della certezza assoluta per quanto riguarda la concessione dell'aiuto — e quindi l'insussistenza della legittima aspettativa — nel momento in cui il potenziale beneficiario decide di procedere alla ristrutturazione, non significa peraltro che le assicurazioni in tal senso dategli in precedenza dalle autorità regionali o nazionali non abbiano nessun effetto d'incentivo.
- (30) In determinate circostanze, già la decisione politica adottata dalle autorità regionali può fungere da incentivo sufficiente. Tuttavia, in ciascuno dei casi ai quali si applicano gli orientamenti, le circostanze sono differenti. Spetta alla Commissione accertare che sia soddisfatto il criterio dell'incentivo, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, comprese le eventuali assicurazioni non vincolanti date da organismi politici a livello nazionale o — come nel caso in oggetto — al livello di un'entità regionale.

<sup>(1)</sup> Racc. giurispr. CG 1980, pag. 2671, punti 16 e 17.

- (31) In base a quest'argomentazione, la GMB poteva legittimamente presumere, al più tardi l'11 settembre 1997, che essa avrebbe ricevuto l'aiuto, poiché a quella data il Senato di Berlino le accordò l'aiuto in forma giuridicamente vincolante.
- (32) Tuttavia, già all'epoca dei negoziati del gennaio e febbraio 1997, e certamente con la stipulazione del patto di «Alleanza per il lavoro» il 24 febbraio 1997, la GMB disponeva di una base politica sufficiente per presumere che il criterio dell'incentivo fosse soddisfatto. A giudizio del Tribunale di primo grado, le assicurazioni date dalle autorità politiche nel febbraio 1997 costituivano per la GMB un sufficiente incentivo all'investimento.
- (33) Poiché queste assicurazioni politiche non erano giuridicamente vincolanti, basandosi su di esse la GMB affrontava un rischio. Se anche la GMB potesse avere qualche dubbio riguardo alle assicurazioni delle autorità, ne aveva tuttavia fiducia sufficiente da iniziare la ristrutturazione nel febbraio 1997.
- (34) Inoltre, all'inizio del 1997 la GMB doveva agire in fretta, per impedire la chiusura dello stabilimento, e quindi dovette ricorrere alle capacità di sviluppo della KBA, che erano le più prontamente disponibili e accessibili. Nella decisione 1999/690/CE, la Commissione ha riconosciuto la correttezza di quest'analisi, rilevando che «le capacità di GMB non avrebbero consentito di sviluppare a breve termine i prodotti innovativi e concorrenziali e che GMB avrebbe pertanto dovuto fare ricorso alle capacità di KBA» (punto 4.3, pag. 24 della GU). Di conseguenza, una parte considerevole delle spese di sviluppo correlate al piano di ristrutturazione erano già state affrontate nel settembre 1997, prima della notifica dell'aiuto.
- (35) La Commissione aveva anche riconosciuto — almeno implicitamente — che le assicurazioni date e gli impegni assunti dal Land Berlino nel corso del 1997 riguardo alla concessione dell'aiuto avevano indotto la GMB e la KBA a intraprendere i lavori di conversione.
- (36) Si può quindi considerare che il criterio dell'incentivo fosse soddisfatto nel febbraio 1997, quando era ormai chiaro che le autorità politiche di Berlino sarebbero intervenute finanziariamente per impedire la chiusura dello stabilimento della GMB. Tutti gli investimenti effettuati da quel momento in poi si devono ritenere indotti dall'aiuto.
- La beneficiaria dell'aiuto*
- (37) Nella decisione 1999/690/CE, la Commissione ritenne che la parte dell'aiuto relativa ai lavori di progettazione e di sviluppo andasse a vantaggio della KBA, con il risultato che la stessa KBA e non la sua filiale GMB traeva il massimo profitto da tale aiuto e ne era quindi la beneficiaria principale. Tuttavia, procedendo a una nuova valutazione dei fatti e in base all'accertamento sollecitato dalla Corte, non si può constatare nessun interesse finanziario, diretto o indiretto, da parte della KBA.
- (38) Per aver la prova che la beneficiaria dell'aiuto fosse la KBA, il Tribunale di primo grado aveva chiesto che si dimostrasse che la KBA aveva un interesse finanziario o commerciale ad assumersi l'onere dei lavori di sviluppo.
- Secondo la decisione 1999/690/CE, l'asserzione della Commissione era comprovata, in quanto i lavori di progettazione e di sviluppo finanziati dall'aiuto andavano a diretto vantaggio della KBA, la quale aveva un interesse strategico a produrre le proprie forniture all'interno del suo gruppo.
- (39) Tuttavia, il rifiuto della Commissione di approvare la parte dell'aiuto corrispondente all'importo di 4,875 milioni di DEM ha comportato, in pratica, che il gruppo KBA ha dovuto assumersi un onere supplementare, in quanto ha effettuato i lavori di sviluppo, necessari per attuare il piano di ristrutturazione, senza riceverne una contropartita finanziaria. La GMB, infatti, non era in grado di fornirgliela. La KBA ha fatturato i costi dei lavori di sviluppo al prezzo dei costi da essa sostenuti, senza realizzare il profitto che, necessariamente, avrebbe dovuto perseguire un'impresa esterna di progettazione e di sviluppo. Tale prezzo era quindi inferiore a quello più conveniente che la GMB avrebbe potuto ottenere sul mercato per procurarsi simili servizi. Di conseguenza, la GMB ha speso l'importo dell'aiuto nel suo proprio interesse. La KBA era semplicemente l'offerente migliore e meno cara per effettuare i necessari lavori di sviluppo.
- (40) Considerate tutte queste circostanze, e il fatto che la KBA avrebbe potuto evitare di assumere a proprio carico le perdite della GMB, chiudendo la fabbrica nel giugno 1997, le strette relazioni tra la KBA e la GMB non provano che il versamento dell'aiuto alla GMB andasse necessariamente a beneficio della KBA.
- (41) La KBA non aveva neanche altri motivi direttamente o indirettamente finanziari che potessero indurla a finanziare i lavori di sviluppo. Il fatto che, secondo il piano di ristrutturazione, dovesse essere la KBA a effettuare i lavori di progettazione e di sviluppo, che sarebbero stati pagati dalla GMB, non autorizza di per se stesso a concludere che la KBA avesse un interesse a effettuare quei lavori. Il pagamento costituiva la remunerazione dei lavori concretamente compiuti, per i quali i reparti di progettazione e di sviluppo del gruppo KBA avevano dovuto, necessariamente, sostenere costi reali, che senza tale pagamento la KBA non avrebbe potuto coprire.
- (42) Inoltre, i reparti di progettazione e di sviluppo della KBA erano già occupati al pieno della loro capacità nella realizzazione di altri progetti, dei quali dovettero ritardare il compimento per poter effettuare i lavori in questione nei tempi brevi resi necessari dalle difficoltà finanziarie della GMB. Questi reparti non erano sottoccupati; anzi, effettuavano lavori redditizi. La KBA non poté trarre nessun particolare profitto dal piano di ristrutturazione, poiché dovette fatturare alla GMB i lavori di sviluppo al prezzo di costo, senza nessun margine di profitto.
- (43) Non è neanche comprovata l'asserzione secondo cui una società madre ha in ogni caso un interesse commerciale a procurarsi all'interno del gruppo le componenti del suo processo di produzione. Ciò dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso e, in particolare, dalla situazione dell'offerta sui mercati di tali componenti e dalla questione se sia o no redditizio che la filiale produca tali componenti, tenuto conto di tutti i costi correlati.

- (44) La produzione interna va comparata con la possibilità di ottenere da fornitori esterni, in condizioni fidate ed a prezzi interessanti, prodotti equivalenti a quelli sviluppati all'interno. Ricorrere all'esterno può essere più efficiente che predisporre all'interno tutta la catena di fornitura.
- (45) Poiché vi erano produttori esterni, la KBA non aveva un interesse commerciale ad effettuare essa stessa i lavori di progettazione e di sviluppo, in modo da poter disporre di una fonte fidata di fornitura delle componenti necessarie per la produzione delle sue macchine. Vi erano già altre fonti fidate di forniture: dunque, la KBA non aveva bisogno di provvedere allo sviluppo di tali prodotti e alla loro fabbricazione da parte della GMB.
- (46) I lavori di sviluppo da finanziare con una parte dell'aiuto erano necessari per la sopravvivenza della GMB. Senza tali lavori, la GMB non avrebbe potuto avviare una produzione più moderna, il che costituiva il nucleo del piano di ristrutturazione. La KBA non aveva interesse né finanziario né «strategico» ad effettuare essa stessa i lavori di sviluppo. Come ha osservato il Tribunale di primo grado, la KBA avrebbe potuto, semplicemente, chiudere la GMB, il che era la sua intenzione iniziale. Di conseguenza, i fondi necessari per i lavori di sviluppo erano la condizione indispensabile perché la GMB potesse avviare la nuova linea di prodotti, e la GMB era l'unica beneficiaria dell'aiuto.

#### IV. CONCLUSIONE

- (47) La Germania ha notificato, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'aiuto di Stato che si proponeva di concedere ed ha quindi ottemperato all'obbligo di notificare i singoli aiuti, in mancanza di un regime di aiuti approvato. Inoltre, la Commissione osserva che è la prima volta che la GMB, un'impresa in difficoltà, ha chiesto un aiuto alla ristrutturazione.

- (48) L'aiuto in oggetto soddisfa le condizioni stabilite negli orientamenti, poiché mediante il piano di ristrutturazione viene ripristinata la redditività dell'impresa nel lungo periodo, non ne derivano ripercussioni negative sulle condizioni commerciali e un contributo considerevole viene apportato da un investitore privato. Di conseguenza, tale aiuto è compatibile con il mercato comune.
- (49) Considerato quanto sinora esposto, la Commissione ritiene che l'aiuto notificato, costituito da una sovvenzione dell'importo di 9,31 milioni di DEM (pari a 4,77 milioni di EUR), che la Germania ha accordato alla GMB, soddisfa i criteri per essere considerato compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'aiuto di Stato di 9,31 milioni di DEM (pari a 4,77 milioni di EUR), accordato dalla Germania alla Graphischer Maschinenbau GmbH per la ristrutturazione dello stabilimento di produzione di Berlino è compatibile con il mercato comune.

#### *Articolo 2*

Destinataria della presente decisione è la Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2003

## relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di Aquafil Technopolymers SpA

[notificata con il numero C(2003) 3240]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/314/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 28 febbraio 2002, le autorità italiane hanno notificato un progetto di aiuto all'investimento in favore di Aquafil Technopolymers SpA, impresa che produce polimeri, ossia un prodotto chimico utilizzato per la produzione di fibre sintetiche.
- (2) Con lettera del 5 giugno 2002, la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura di aiuto in oggetto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di aiuto.
- (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate. Tali osservazioni sono state trasmesse alle autorità italiane, che hanno avuto l'opportunità di commentarle.

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (5) L'impresa Aquafil Technopolymers SpA è controllata al 100 % da Aquafil SpA, che fa capo al gruppo Bonazzi SpA, la società finanziaria della famiglia Bonazzi. Il gruppo, che è un importante produttore di fibre sintetiche, ha realizzato recentemente l'integrazione verticale della catena di produzione, creando nuove società per la produzione delle diverse materie prime chimiche necessarie a soddisfare il fabbisogno interno del gruppo.
- (6) Il nuovo investimento rientra in questa strategia. Aquafil Technopolymers SpA, che è stata costituita di recente, riunisce le attività di compoundizzazione chimica e di produzione di polimeri di base per compoundizzazione. Il nuovo stabilimento produrrà due tipi principali di

compound: «masterbatch», che inizialmente soddisferà soltanto il fabbisogno di consumo interno del gruppo, e compound di poliammide 6,66 e 12, principalmente per i mercati esterni, destinato per il 60 % al mercato nazionale italiano e per la rimanente parte al mercato europeo. Gli investimenti sono finalizzati all'acquisto di un edificio industriale (6,2 milioni di EUR) e alla successiva installazione nel medesimo delle attrezzature necessarie (1,3 milioni di EUR).

- (7) I principali concorrenti di Aquafil a livello europeo sono Nyltech, Radici Novacips, Lati, Basf, Bayer, Dupont General Electronics, Ems, Huels.
- (8) L'aiuto notificato consiste in una sovvenzione pari al 10 % dei costi d'investimento per un importo di 7 457 000,30 EUR, che sarà realizzato da Aquafil Technopolymers SpA. La sovvenzione sarà erogata dalla Provincia autonoma di Trento in forza della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6, in appresso denominata «legge n. 6/1999», che disciplina tutti gli aiuti alle imprese da erogarsi da parte della Provincia.
- (9) Le autorità italiane basano la loro notifica su due disposizioni della legge n. 6/1999. L'articolo 2, paragrafo 3, dispone che le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da tale legge per interventi che non riguardano finalità a carattere orizzontale, previa notifica e approvazione del caso specifico da parte della Commissione. Rientra in quest'ipotesi il caso in cui l'agevolazione risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia dell'occupazione. L'articolo 9, paragrafo 4, prevede che per le attività sostitutive l'aiuto all'investimento può essere maggiorato del 10 % rispetto ai livelli d'intensità stabiliti dalla normativa comunitaria. Secondo tale disposizione per attività sostitutiva si intende la creazione o l'ampliamento di un'impresa che assorba una parte significativa di posti di lavoro precedentemente soppressi.
- (10) Le autorità italiane ritengono che l'investimento progettato da Aquafil Technopolymers SpA sia necessario al fine della salvaguardia di posti di lavoro e possa essere considerato un'attività sostitutiva. Tale valutazione sarebbe giustificata dal fatto che l'edificio industriale acquistato tramite l'investimento e destinato ad ospitare il nuovo impianto è di proprietà di Komarek SpA, un'impresa in liquidazione, della quale Aquafil Technopolymers SpA rileverà anche parte del personale dipendente. Per i 20 nuovi posti di lavoro addizionali che saranno creati presso il nuovo stabilimento, l'impresa si è infatti impegnata ad assumere almeno 9 ex dipendenti della Komarek SpA.

<sup>(1)</sup> GU C 170 del 16.7.2002, pag. 7.<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

### III. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (11) Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha espresso dubbi circa l'applicabilità delle deroghe di cui all'articolo 87 alla misura di aiuto notificata. L'aiuto non poteva infatti essere considerato un aiuto a favore dell'impresa al fine della sua permanenza sul mercato o per la salvaguardia dell'occupazione, in altri termini, un aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ha osservato che l'investimento in questione non rientrava in un processo di ristrutturazione anzi, al contrario, si trattava di un investimento di espansione/consolidamento nel mercato dell'impresa e del gruppo cui essa appartiene. Le autorità italiane non hanno presentato alcun piano di ristrutturazione né comunicato che l'investimento rientrava in un piano di ristrutturazione dell'impresa. Inoltre, Aquafil Technopolymers SpA ha sede statutaria ad Arco, in provincia di Trento che non è una zona ammissibile agli aiuti all'investimento a finalità regionale.

### IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (12) L'unica parte interessata che ha trasmesso osservazioni è l'impresa beneficiaria dell'aiuto. Aquafil sostiene di aver effettuato l'investimento confidando che avrebbe ricevuto l'aiuto previsto nella legge n. 6/1999. L'impresa sostiene inoltre che non si tratta di un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione, bensì di un aiuto per la realizzazione di un'attività sostitutiva, come previsto nella legge n. 6/1999. Sostiene che il numero dell'organico è stato mantenuto, giacché l'impresa ha ripreso parte del personale di Komarek ed ha assunto alcune altre unità, di modo che il livello occupazione è rimasto sostanzialmente inalterato. Per finire, l'impresa fa presente che l'investimento presenta anche delle implicazioni positive per l'ambiente (riduzione di rifiuti dovuta al fatto che l'impianto utilizza scarti di materie prime prodotti in un altro stabilimento; riduzione dei trasporti, giacché l'impianto è ubicato nei pressi di un altro stabilimento che utilizzerà il suo prodotto finale; ristrutturazione del tetto dell'edificio per prevenire l'emissione nell'aria di polveri di asbesto).

### V. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

- (13) Le autorità italiane sostengono che la misura di aiuto non può essere classificata come un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione. Si tratta di un aumento del 10 % rispetto ai livelli d'intensità di aiuto ammissibili a favore di investimenti aventi per oggetto un'attività sostitutiva, che consente l'assorbimento di personale proveniente da un'altra impresa che abbia cessato l'attività ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale, approvata dalla Commissione. L'Italia chiede alla Commissione di non rimettere in questione le disposizioni della legge n. 6/1999 all'atto della valutazione dei progetti individuali notificati e di valutare la misura di aiuto prevista a favore di Aquafil subordinandola, se del caso, all'adempimento di talune condizioni.

### VI. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (14) In conformità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli

aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

- (15) L'aiuto prospettato in favore di Aquafil Technopolymers SpA consiste in una sovvenzione a fondo perduto da finanziarsi mediante fondi statali erogati dalla Provincia autonoma di Trento. I prodotti di Aquafil Technopolymers SpA in particolare e quelli di Aquafil in generale sono commercializzati in tutta Europa. Pertanto, l'aiuto proposto in favore di Aquafil Technopolymers SpA costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (16) La notificazione è stata effettuata in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, della legge regionale, la quale dispone che, salvo per gli aiuti «de minimis», per la protezione ambientale o per il sostegno della ricerca e sviluppo, le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti dalla legge solo qualora l'agevolazione risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia dell'occupazione, previa notifica e approvazione del caso specifico da parte della Commissione.
- (17) L'aiuto notificato a favore di Aquafil Technopolymers SpA non può essere considerato un aiuto all'impresa al fine della sua permanenza sul mercato o per la salvaguardia dell'occupazione, in altri termini, un aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione. L'impresa non si trova in difficoltà e l'investimento in questione non rientra in un processo di ristrutturazione anzi, al contrario, si tratta di un investimento di espansione/consolidamento nel mercato dell'impresa e del gruppo cui essa appartiene, il gruppo Bonazzi SpA. Il gruppo, uno dei più importanti in Italia nel settore delle fibre sintetiche, ha attuato negli ultimi anni una strategia industriale di integrazione verticale. Le autorità italiane non hanno presentato alcun piano di ristrutturazione né hanno comunicato che l'investimento rientra in un piano di ristrutturazione dell'impresa; dichiarazioni in tal senso non sono state rese neanche dall'impresa beneficiaria.
- (18) L'aiuto proposto non può essere considerato nemmeno un aiuto finalizzato alla salvaguardia dell'occupazione. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione<sup>(3)</sup> (in appresso «regolamento sugli aiuti all'occupazione»), per aiuti al mantenimento dell'occupazione si intende il sostegno finanziario fornito ad un'impresa affinché vengano mantenuti in servizio lavoratori che verrebbero altrimenti licenziati. Nella fattispecie, tuttavia, la Commissione osserva che si tratta di un investimento di espansione/consolidamento nel mercato dell'impresa, che ha dato luogo alla creazione di occupazione.
- (19) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto in questione non rientri nel regime autorizzato e che, di conseguenza, le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della legge n. 6/1999 non siano applicabili.

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

- (20) In tali circostanze, la Commissione è tenuta ad esaminare se l'aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune a norma delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato CE.
- (21) La Commissione ha determinato, su proposta degli Stati membri, quali siano le regioni in ciascuno degli Stati membri che possono beneficiare della deroga geografica prevista dalle citate disposizioni; tali regioni sono riportate nelle cosiddette «carte degli aiuti di Stato a finalità regionale». L'impresa Aquafil Technopolymers SpA ha sede ad Arco, Trento. Secondo la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia<sup>(4)</sup>, Trento non è ammessa a fruire degli aiuti all'investimento a finalità regionale. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto proposto non possa beneficiare della deroga regionale al divieto generale di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
- (22) La Commissione ha inoltre reso pubbliche, mediante comunicazioni, discipline e regolamenti, le norme che essa applica ai fini della valutazione e dell'approvazione degli aiuti di Stato con finalità orizzontale ammissibili a deroga in forza del primo periodo dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Sono tali gli aiuti finalizzati alla protezione dell'ambiente, al sostegno della ricerca e dello sviluppo, all'occupazione ed alla formazione professionale.
- (23) La Commissione osserva che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sugli aiuti all'occupazione, le grandi imprese ubicate in regioni e in settori non ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale non sono ammissibili agli aiuti finalizzati alla creazione di posti di lavoro. Inoltre, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento sugli aiuti all'occupazione, le imprese ubicate al di fuori delle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), non possono beneficiare di aiuti al mantenimento dell'occupazione. La Commissione osserva altresì che le autorità italiane non hanno ritenuto che l'investimento fosse ammissibile a beneficiare di un aiuto per la protezione ambientale e pertanto non hanno fornito alcuna

informazione che consentisse alla Commissione di esaminarlo alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente<sup>(5)</sup>.

- (24) Per questi motivi, la Commissione ritiene che l'aiuto notificato non possa fruire della deroga prevista a tal fine nel primo periodo dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

#### VII. CONCLUSIONI

- (25) Alla luce di quanto suesposto, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato che l'Italia intende concedere a favore dell'impresa Aquafil è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'aiuto di Stato cui la Repubblica italiana intende dare esecuzione a favore dell'impresa Aquafil Technopolymers SpA, per un importo di 745 700 EUR, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

#### Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

#### Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(4)</sup> Approvata dalla Commissione il 1° marzo 2000 (GU C 175 del 24.6.2000) e il 20 giugno 2001 (lettera SG 2001 D/289334).

<sup>(5)</sup> GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2004

**che riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri conformemente alla direttiva 64/432/CEE**

[notificata con il numero C(2004) 986]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/315/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 64/432/CEE i bovini d'allevamento o da produzione destinati agli scambi devono essere sottoposti a prova individuale per l'individuazione, rispettivamente, della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica, a meno che siano originari o provengano da uno Stato membro o da una regione di Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia in questione oppure nel territorio dello Stato membro sia applicato un sistema riconosciuto di reti di sorveglianza.

(2) La Francia è riconosciuta ufficialmente indenne dalla tubercolosi bovina e dalla leucosi bovina enzootica ai sensi della decisione 2003/467/CE della Commissione<sup>(2)</sup> e il 97,33 % degli allevamenti bovini risultava ufficialmente indenne dalla brucellosi bovina al 31 dicembre 2002.

(3) La decisione 2002/907/CE della Commissione<sup>(3)</sup> riconosce il temporaneamente i sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Francia conformemente alla direttiva 64/432/CEE. Tale decisione stabilisce che il riconoscimento a titolo provvisorio del sistema di reti di sorveglianza è riesaminato anteriormente al 30 aprile 2004.

(4) La verifica svolta da esperti della Commissione e l'idonea documentazione trasmessa dalle competenti autorità francesi hanno dimostrato i progressi compiuti per garantire la piena operatività del sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Francia.

(5) Occorre quindi riconoscere il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Francia.

(6) La decisione 2002/544/CE della Commissione<sup>(4)</sup> riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Belgio conformemente alla direttiva 64/432/CEE.

(7) È opportuno elencare in un'unica decisione gli Stati membri o le regioni di Stati membri in cui è attuato un sistema di sorveglianza degli allevamenti bovini riconosciuto conformemente alla direttiva 64/432/CEE.

(8) Occorre abrogare le decisioni 2002/544/CE e 2002/907/CE e sostituirle con la presente decisione.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Sono riconosciuti i sistemi di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuati conformemente all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE negli Stati membri o nelle regioni di Stati membri figuranti nell'allegato della presente decisione.

## Articolo 2

Le decisioni 2002/544/CE e 2002/907/CE sono abrogate.

<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 25.6.2003, pag. 77. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/230/CE (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 41).

<sup>(3)</sup> GU L 313 del 16.11.2002, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 2004/88/CE (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 72).

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 5.7.2002, pag. 46.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

**Stati membri o regioni di Stati membri in cui è attuato un sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini conformemente all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE**

Codice ISO	Stato membro	Regioni
BE	Belgio	L'intero territorio
FR	Francia	L'intero territorio

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2004

che chiude l'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina e che chiude la registrazione di tali importazioni, istituita con il regolamento (CE) n. 1264/2003 della Commissione

(2004/316/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO****1. Misure in vigore**

(1) Con il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004 <sup>(4)</sup> e con il regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002 <sup>(6)</sup> (i regolamenti originari), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive del 26,8 % sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari, tra gli altri paesi, della Russia e del 38,5 % sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari, tra gli altri paesi, dell'Ucraina.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 40 del 12.2.2004, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 228 del 24.8.2002, pag. 8.

(2) Il 23 novembre 2002, la Commissione ha aperto un riesame intermedio e un riesame in previsione della scadenza di tali misure relativi alle importazioni originarie della Russia <sup>(7)</sup>, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (il regolamento di base) e un riesame intermedio di tali misure relativo alle importazioni provenienti dall'Ucraina <sup>(8)</sup> ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tali inchieste sono ancora in corso.

**2. Domanda**

(3) Il 2 giugno 2003, la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina. La domanda è stata presentata dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi senza saldature in acciaio dell'Unione europea (il richiedente) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria di più del 50 % della produzione comunitaria totale di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati.

(4) La richiesta conteneva sufficienti elementi di prova di modificazione significativa della configurazione degli scambi, in quanto, a fronte di una decisa diminuzione delle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina, successiva all'istituzione delle misure applicabili ai prodotti in questione, sono aumentate, nello stesso periodo, le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, dichiarati ai codici 7304 59 91 e 7304 59 93 della nomenclatura combinata <sup>(9)</sup> (NC) e originari della Russia e dell'Ucraina.

<sup>(7)</sup> GU C 288 del 23.11.2002, pag. 2.

<sup>(8)</sup> GU C 288 del 23.11.2002, pag. 11.

<sup>(9)</sup> GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

- (5) Tale modificazione della configurazione degli scambi sarebbe attribuibile o all'aggiunta al prodotto in questione di quantità minime di altre sostanze, in modo che gli articoli non rientrino più nei codici NC corrispondenti alla definizione dei prodotti soggetti alle misure (codici NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93), ma lasciando inalterati gli impieghi e le caratteristiche di base dei prodotti, ovvero utilizzando scorrettamente, per il prodotto in questione, codici NC a cui non si applicano le misure antidumping. Secondo il richiedente, inoltre, non esisterebbe una motivazione o una giustificazione economica sufficiente per tali pratiche, a parte l'esistenza dei dazi antidumping applicabili ad alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina.
- (6) Secondo il richiedente, infine, gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore su alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina risultavano compromessi in termini di quantità e di prezzi e si riscontrava un dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza.

### 3. Apertura

- (7) Con regolamento (CE) n. 1264/2003 della Commissione <sup>(1)</sup> (il regolamento di apertura), la Commissione ha aperto un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina e, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, chiedendo alle autorità doganali di registrare, a partire dal 17 luglio 2003, le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati e di alcuni tubi senza saldature di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di cui ai codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93 originari della Russia e dell'Ucraina.

### 4. Inchiesta

- (8) La Commissione ha avvisato dell'apertura dell'inchiesta le autorità della Russia e dell'Ucraina. Sono stati inviati questionari ai produttori ed esportatori in Russia e in Ucraina e agli importatori comunitari menzionati nella richiesta o noti alla Commissione dalle inchieste precedenti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

- (9) Cinque produttori in Russia, tre produttori in Ucraina, un esportatore in Russia, due esportatori in Ucraina e un operatore commerciale in Svizzera hanno risposto al questionario. Anche otto operatori commerciali/importatori comunitari hanno inviato risposte al questionario. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

#### *Produttori russi:*

- Taganrog Metallurgical Works, Taganrog, Russia
- OJSC Volzhsky Pipe Works, Volzhskhy, Russia

#### *Esportatore russo:*

- CJSC Trade House TMK, Mosca, Russia

#### *Produttori ucraini:*

- Dnepropetrovsk Tube Works, Dnepropetrovsk, Ucraina
- Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Dnepropetrovsk, Ucraina
- Nikopolsky Seamless Tubes Plant, Dnepropetrovsk, Ucraina

#### *Esploratori ucraini:*

- Scientific Production Investment Group, Dnepropetrovsk, Ucraina
- AACS, Dnepropetrovsk, Ucraina

#### *Operatore commerciale collegato alla società ucraina Scientific Production Investment Group:*

- Sepco SA, Lugano, Svizzera

#### *Operatori commerciali/importatori indipendenti nella Comunità:*

- RWH, Germania
- Eurosinara S.R.L, Italia
- Merigo S.P.A, Italia.

### 5. Periodo dell'inchiesta

- (10) L'inchiesta ha riguardato il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003. Per studiare la modificazione della configurazione degli scambi, si sono raccolti dati riguardanti il periodo compreso tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta.

### B. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DELL'INCHIESTA

- (11) Con lettera del 9 febbraio 2004, il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di apertura di inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 17.7.2003, pag. 9.

- (12) Nel caso di ritiro della domanda di inchiesta, un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping può essere chiusa. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta può essere chiusa a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (13) La Commissione ha ritenuto che, in mancanza di dati che dimostrino che la chiusura dell'inchiesta sia contraria all'interesse della Comunità, l'inchiesta vada chiusa. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state formulate osservazioni secondo cui la chiusura non sarebbe nell'interesse della Comunità.
- (14) La Commissione conclude pertanto che l'inchiesta intesa a verificare l'elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina tramite l'importazione di alcuni tubi senza saldatura di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di norma dichiarati ai codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93 o tramite scorretta dichiarazione alle autorità doganali debba essere chiusa.
- (15) La registrazione delle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati e di alcuni tubi senza saldatura di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili dichiarati ai codici 7304 59 91 e 7304 59 93 originari della Russia e dell'Ucraina, introdotta dal regolamento di apertura deve pertanto essere chiusa e il regolamento di apertura deve essere abrogato,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'inchiesta aperta con regolamento (CE) n. 1264/2003 relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2320/97, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004, sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia e delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, dichiarati ai codici 7304 59 91 e 7304 59 93 originari della Russia e dell'Ucraina, e che dispone la registrazione di tali importazioni è chiusa.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1264/2003 è abrogato.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 194 del 31 luglio 2000)*

A pagina 68, nell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b):

*anziché:* «..., anteriormente al 31 agosto della relativa campagna»,

*leggi:* «..., anteriormente al 31 agosto successivo alla campagna in questione».

---

**Rettifica della decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Serbia e Montenegro**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 8 del 14 gennaio 2004)*

A pagina 16, allegato II, voce «Antivari d.o.o», N. di riconoscimento:

*anziché:* «33»,

*leggi:* «79».

---